



CONVENZIONE DI TIROCINIO E DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO CURRICULARI
(Convenzione n ____/OL del _____)

TRA

Il soggetto promotore **UniCamillus - Saint Camillus International University of Health Sciences**, con sede in Roma, Via di Sant'Alessandro n.8, 00131, C.F. 97962900581, P.IVA 15031161001, legalmente rappresentata dal Rettore Giovan Crisostamo Profita, nato ad Acquaviva Platani (CL) il 13/08/1960, di seguito anche "UniCamillus", "Università" o "Ateneo",

E

l'Azienda ASL Sulcis Iglesiente con sede legale in Via Dalmazia n.83, 09013 Carbonia (di seguito denominata Azienda/Ente Ospitante) Partita IVA 03990310926, rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Giuliana Campus, nata a Cagliari il 20/07/1956 e domiciliato ai fini del presente atto presso la sede legale della ASL n.7 del Sulcis Iglesiente, Via Dalmazia n.83, 09013 Carbonia.

PREMESSO CHE

- ✓ i tirocini curriculari sono disciplinati dall'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 ed il relativo Regolamento del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, emanato con Decreto 25 marzo 1998, n. 142;
- ✓ il predetto Decreto Interministeriale n. 142/98 prevede, all'art. 6, che le attività svolte nel corso di tirocini di formazione e di orientamento possono avere valore di credito formativo;
- ✓ il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 relativo a "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509" prevede, all'art. 10, comma 5, lettera D, il riconoscimento di attività formative volte ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo;
- ✓ il tirocinio curriculare è un'esperienza formativa professionalizzante condotta presso un'azienda, un'associazione o un ente pubblico/privato convenzionato con l'Università;
- ✓ il tirocinio curriculare è rivolto agli studenti di UniCamillus - Saint Camillus International University of Health Sciences, iscritti ai Master On line universitari, con l'obiettivo di offrire l'opportunità di conoscere direttamente il mondo del lavoro e di sviluppare le conoscenze acquisite durante il percorso formativo.

VISTO

- La Legge 24 giugno 1997, n. 196;
- il D.M. 25 marzo 1998, n.142;
- il D.M. ottobre 2004, N. 270 ed in particolare l'art. 10, comma 5;
- l'art. 11 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 relativo all'attivazione del tirocinio;
- la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 12.09.2011, n. 24, esplicitativa del suddetto Decreto Legge;
- il D.M. 25 marzo 1998, n. 142 ed in particolare l'art. 7, punto d).

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il soggetto ospitante è disponibile a concordare con il Soggetto Promotore l'accoglienza presso l'**Azienda ASL Sulcis Iglesiente** degli studenti iscritti ai Master nel quadro delle normative citate in premessa.

ART. 2 – FINALITÀ E CONTENUTI DEL TIROCINIO

- a. Il tirocinio curriculare non costituisce rapporto di lavoro.
- b. Durante lo svolgimento del tirocinio curriculare l'attività è seguita e verificata da un Tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico – organizzativo e da un responsabile dell'organizzazione, indicato dal soggetto ospitante.
- c. Per ciascun tirocinante inserito all'interno della struttura del soggetto ospitante, in base alla presente convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - il nominativo/i del tirocinante specializzando;
 - i nominativi del Tutor Universitario e del Tutor Aziendale;
 - obiettivi formativi, competenze che saranno acquisite mediante la formazione e indicazione degli orari in cui è consentito l'accesso presso la sede del Soggetto ospitante;
 - certificati polizza INAIL e Responsabilità Civile;
 - i riferimenti delle unità operative del Soggetto ospitante presso le quali si svolge il tirocinio e il periodo di svolgimento.

In forza della presente convenzione, la sottoscrizione dei singoli progetti formativi e di orientamento costituisce, a tutti gli effetti, una convenzione tra il soggetto ospitante, il tirocinante e il soggetto promotore non rendendosi quindi necessaria la stipula di un'ulteriore convenzione tra soggetto ospitante, soggetto promotore e tirocinante.

Il tirocinio deve contenere un progetto che non solo ne specifichi i contenuti, i risvolti applicativi più ampi, ma anche le relazioni con la tesi (ad esempio impraticarsi con le metodologie preliminari alla successiva raccolta dei dati oppure raccolta e analisi dei dati su tematiche diverse dalla tesi).

Le ore di tirocinio curriculare non contribuiscono e non possono essere riconosciute per il tirocinio professionalizzante.

ART. 3 – PERMANENZA NELL'ORGANIZZAZIONE

L'accesso alle strutture aziendali del soggetto ospitante è consentito ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio curriculare medesimo e solo previa predisposizione del progetto formativo sottoscritto dal soggetto promotore dal soggetto ospitante e dal tirocinante.

ART. 4 – COPERTURE ASSICURATIVE

Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso primarie compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, al soggetto Promotore all'indirizzo mail .

Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte al di fuori della sede ove si svolge il tirocinio e rientranti nel progetto di tirocinio.

ART. 5 – SICUREZZA E IGIENE

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come “lavoratori”, le Parti si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente. In particolare:

- Il Soggetto Promotore è garante:
 - della “formazione generale” sulla sicurezza di cui all'art. 37 D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l'erogazione della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;
 - della “formazione specifica” sulla sicurezza di cui all'art. 37 D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, conforme ai rischi a cui il personale sarà esposto.
 - Il Soggetto Promotore è altresì garante della sorveglianza sanitaria sul proprio personale, ivi compresi i tirocinanti.
- Il Soggetto Ospitante è tenuto a fornire adeguate informazioni, secondo quanto previsto dall'Art. 36 D. Lgs. 81/08;
- Il Soggetto Ospitante, sulla base della normativa di cui al Decreto in parola, dovrà fornire:
 - valutazione dei rischi della struttura presso la quale il tirocinante sarà inserito, provvedendo a fornire i Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) conformi ai requisiti previsti da normativa e all'addestramento al loro utilizzo, ove previsto;
 - formazione ed addestramento per eventuale utilizzo delle attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti, in conformità ed osservanza delle norme di prevenzione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate, è sempre subordinato alla preventiva autorizzazione del soggetto responsabile delle stesse, concessa a seguito della informazione, formazione ed addestramento ed eventuale specifica abilitazione, ove richiesto (art. 73 D.Lgs. 81/08). Il soggetto responsabile di macchine, attrezzature, nonché di prototipi o altre strumentazioni realizzate e utilizzate nelle attività di cui al presente accordo, è garante della loro conformità alle disposizioni legislative, regolamentari e ai requisiti generali di sicurezza, nonché dell'idonea manutenzione (art. 71 D.Lgs. 81/08);

Gli attestati dovranno essere trasmessi prima dell'inizio di ciascun tirocinio all'indirizzo master@unicamillus.org

ART. 6 – OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

Durante lo svolgimento del tirocinio curriculare il tirocinante è tenuto a:

- Svolgere le attività previste dal progetto formativo
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

ART. 7 - DURATA E RINNOVO

- a) La presente convenzione produce effetto a partire dalla data di sottoscrizione, ha durata di 3 (tre) anni salvo recesso di una delle parti da comunicarsi mediante PEC, con preavviso di almeno 30 giorni. In caso di recesso, verranno comunque rispettati gli impegni assunti verso gli studenti già iscritti ai Corsi dell'Università.
- b) L'Università ed il Convenzionato si impegnano a definire e ad apportare al presente accordo le modifiche ritenute necessarie ai fini del raggiungimento dei rispettivi obiettivi, nel caso di cambiamenti strutturali o di contenuto didattico che le Parti dovranno e vorranno adottare, sulla base di nuove disposizioni normative in materie universitarie e/o di libera professione. Tali modifiche dovranno comunque essere approvate per iscritto dalle parti.

ART. 8 – CODICE ETICO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01

L'Ente Ospitante si è dotata del Modello Organizzativo Gestionale e del Codice Etico. L'Università dichiara di aver preso visione del Codice Etico, disponibile sul sito internet del Soggetto Ospitante e presso le Sedi, e di impegnarsi per sé e per i propri studenti al rispetto del Codice Etico e di eventuali istruzioni in materia di D.Lgs. 231/2001 che dovessero essere impartite dall'Ente Ospitante. L'Ente Ospitante ha inoltre nominato un Organismo di Vigilanza, cui è affidato il compito di verificare l'adeguatezza ed il rispetto del Codice Etico e del Modello di Organizzazione e Gestione; eventuali comportamenti scorretti possono essere segnalati mediante e-mail all'indirizzo odv@multimedica.it. L'Ente Promotore si impegna a far rispettare al tirocinante tutte le istruzioni in materia di responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/01 che dovessero essere impartite dall'Ente Ospitante.

L'Ente Ospitante informa di aver altresì adottato i canali interni di segnalazione degli illeciti ai sensi del D.lgs. n. 24/2023 c.d. whistleblowing. Tali segnalazioni possono essere inviate a mani o a mezzo posta ordinaria/raccomandata, con indicazione sulla busta "riservata personale", al seguente indirizzo: Organismo di Vigilanza c/o Via Fantoli 16/15 Milano; oppure in forma scritta o vocale tramite apposita piattaforma messa a disposizione dalla Società sul sito istituzionale, accedendo alla pagina Trasparenza - sezione "Whistleblowing".

UniCamillus informa che, in adempimento al DL 24/ 2023 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali" (c.d. "Decreto Whistleblowing"), ha attivato un canale di segnalazione interno Whistleblowing tramite la piattaforma informatica WhistleLink accessibili dal sito dell'Ateneo alla pagina

ART. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- Ferma l'autonoma titolarità del Soggetto ospitante per quanto attiene ai trattamenti di dati dei propri pazienti il Soggetto Promotore, in qualità di “Titolare del trattamento dei dati personali”, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (UE) 2016/679, nomina, come da atto che si allega, ai sensi dell'art. 28 del citato Regolamento il Soggetto ospitante “Responsabile del Trattamento dei dati personali”, limitatamente all'esecuzione e gestione delle attività oggetto della presente Convenzione, in quanto la stessa presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.
- Il Responsabile, direttamente o tramite personale autorizzato, adeguatamente istruito e con autonomia operativa, eseguirà il trattamento dei dati personali (dati anagrafici e contatti degli specializzandi, nonché dati anagrafici e contatti del tutor) connesso alle attività oggetto della presente Convenzione per il tempo occorrente all'esecuzione della stessa e/o sino al manifestarsi della volontà di recesso dalla Convenzione di una delle Parti. Il compimento di operazioni di trattamento diverse rispetto a quelle sopra indicate dovrà essere previamente autorizzato da parte del Titolare.
- Il Responsabile tratta i dati personali sulla base delle istruzioni impartite dal Titolare nel rispetto del Regolamento (artt. 5 e 28) e delle altre norme di legge in materia di protezione dei dati personali, ivi compresi, i provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
- Il Titolare e il Responsabile – sulla base delle istruzioni impartite dal Titolare – provvedono a riesaminare e aggiornare le misure tecniche e organizzative impiegate. Ove il Responsabile violi gli obblighi sopra previsti risponderà integralmente del danno cagionato agli “interessati”.

ART. 10 – SEGRETEZZA

Le Parti dichiarano che ai sensi del GDPR 679/2016, il trattamento dei dati personali, che avviene sia su supporto cartaceo sia informatizzato, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e che ciascun Titolare del trattamento si impegna a fornire ai propri autorizzati le istruzioni operative finalizzate al corretto trattamento dei dati trattati, con particolare riguardo alla natura e finalità dei trattamenti svolti, alle tipologie di dati personali oggetto di trattamento ed alle misure tecnico organizzative attuate per la corretta protezione dei dati personali.

ART. 11 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

- Le parti danno atto che, a norma di legge, il tirocinio non potrà comportare in alcun caso l'insorgere di rapporto di dipendenza o di lavoro comunque retribuito tra il tirocinante e il Soggetto Ospitante.
- Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere dall'interpretazione e dall'applicazione del presente accordo.
- Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.
- Qualora si verifichi una qualsivoglia controversia in relazione all'interpretazione e/o

esecuzione della presente convenzione, le Parti si obbligano, prima di dare inizio a procedure contenziose, a valutare in buona fede e con spirito collaborativo l'utilità di assoggettare la controversia a procedura conciliativa al fine di giungere ad un accordo amichevole che definisca la controversia.

- Qualora la procedura fallisca, si ricorrerà in giudizio per il quale sarà competente il Foro di Milano.

ART. 12 - DISPOSIZIONI FINALI

- La presente convenzione, di cui la premessa è parte integrante, abroga e sostituisce ogni intesa intervenuta in precedenza tra le Parti, sia scritta sia verbale. Nessun accordo che ne estenda o modifichi qualsiasi termine o clausola sarà vincolante per le Parti se non riportato per iscritto ed espressamente accettato da entrambe.
- Malgrado quanto sin qui regolato, niente esclude le eventuali responsabilità che ogni Parte potrebbe avere nei confronti dell'altra, per quanto con dolo da una delle due Parti possa essere stato diffuso prima della data di stipula della presente convenzione.
- UniCamillus informa che, in adempimento al DL 24/ 2023 recante "Attuazione della direttiva (UE) profge2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali" (c.d. "Decreto Whistleblowing"), ha attivato un canale di segnalazione interno Whistleblowing tramite la piattaforma informatica WhistleLink accessibili dal sito dell'Ateneo alla pagina www.unicamillus.org/it/whistleblowing.
- La presente Convenzione è il risultato della negoziazione intercorsa tra le Parti ed è stata da queste congiuntamente redatta in n.1 (uno) esemplare originale che le Parti medesime, sottoscrivendo il presente documento con firma digitale, dichiarano di approvare in ogni sua parte e per intero.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.g.r. n° 825 del 25/10/2013.

Roma, il _____

Università UniCamillus
Il Rettore

Giovan Crisostamo Profita

Struttura ospitante
Il Direttore Generale

Dott.ssa Giuliana Campus